

Attuazione OOCDC N.780/2021 s.m.i. e N.978/2023 – INDIRIZZI E CRITERI finalizzati all'assegnazione dei contributi per studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

1. PREMESSA

- 1.1. Le *Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile* n.780 del 20/05/2021 e n.978 del 24 marzo 2023 (nel seguito: Ordinanze) disciplinano l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (nel seguito: Fondo), previsto dall'art.11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009, n. 77, come rifinanziato dalla Legge 30/12/2018, n.145, relativamente al quinquennio 2019-2021 e 2022-2023. In particolare, l'OCDPC 978/2023 è andata ad incidere anche sulle Ordinanze pregresse introducendo alcune modifiche alle modalità del *Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale*, alla *Revoca delle risorse di precedenti annualità* e alla *Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità* (artt.18, 20 e 21). Nel seguito del presente documento, se non diversamente specificato, gli articoli indicati fanno riferimento alle Ordinanze.
- 1.2. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (nel seguito: MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE), di cui all'art. 2 comma 1 lett. a delle Ordinanze (azioni di prevenzione non strutturale), agli Enti locali (limitatamente a Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata, caratterizzati da a_g non inferiore a $0,125g$, di cui all'Allegato 7 delle Ordinanze (nel seguito: Enti). Per il combinato disposto dell'art.8 e dell'allegato 8 delle Ordinanze, non si possono finanziare aggiornamenti di studi già realizzati.
- 1.3. L'Ufficio di Staff 501891 della Direzione Generale 5018 per i lavori pubblici e la protezione civile (nel seguito: Ufficio) provvederà, attraverso una manifestazione di interesse, alla definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi. L'entità dei contributi massimi a carico del Fondo è indicata nelle tabelle 1, 2 e 3 delle Ordinanze: tabella 1 (art. 6) per studi in singoli Comuni; tabella 2 (art. 10) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11) per studi in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni. A fronte di tali contributi, l'Ente beneficiario deve garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune ovvero pari ad almeno il 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Unione di Comuni o associazione di Comuni (nel seguito: Comuni associati) finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza (rif. Art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze). In caso di riduzione dell'importo necessario per l'esecuzione delle attività finanziate, si riducono proporzionalmente sia la quota a carico del Fondo sia quella a carico dell'Ente.
- 1.4. Gli importi assegnati agli Enti per la realizzazione degli studi si intendono **onnicomprensivi**.

2. AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO (art. 2, comma 1, lett. a); art. 4 e art. 6)

- 2.1. Gli Enti possono fare richiesta di contributi per studi di MS e/o CLE, se il Comune in cui si intende realizzare lo studio è caratterizzato da a_g non inferiore a 0,125g (v. Allegato 7 delle Ordinanze) e rientra in almeno uno dei seguenti casi:
- 2.1.1. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per studi MS di livello 1 (nel seguito: MS1);*
 - 2.1.2. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per l'analisi della CLE;*
 - 2.1.3. *Comune che non ha ancora ottenuto contributi per studi MS di livello 3 (nel seguito: MS3).*
- 2.2. Non possono essere richiesti contributi per studi MS3 in Comuni che hanno ricevuto contributi per studi MS1 ma che, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, non hanno ancora consegnato gli elaborati richiesti.
- 2.3. I Comuni che non dispongono di un Piano di Emergenza comunale (PEC) approvato possono richiedere contributi (per la redazione della CLE eventualmente in uno con MS1, e/o per realizzazione di MS3) a condizione che si impegnino ad approvare il PEC in tempo utile per poter redigere gli studi. Se, per qualsiasi motivo, l'approvazione del PEC non interviene in tempo utile, il Comune decade dal contributo ed è conseguentemente obbligato a restituirlo integralmente.

3. AREE ESCLUSE

(Art.4, co. 4)

- 3.1. *Sono escluse dall'esecuzione di studi di MS le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:*
- 3.1.1. *non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;*
 - 3.1.2. *non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;*
 - 3.1.3. *rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).*
- 3.2. *La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.*

4. SELEZIONE DELLE DOMANDE, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO, DECADENZA.

4.1. I contributi sono assegnati ai beneficiari con i seguenti **criteri di priorità**:

- 4.1.1. Studi di MS1, comprensivi di analisi della CLE, con preferenza per:
 - 4.1.1.1. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei
 - 4.1.1.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.1.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.2. Analisi della CLE nei comuni dotati di MS1 con preferenza per:
 - 4.1.2.1. Studi MS1 validati dalla Commissione Tecnica Nazionale (di cui all'art.5, co.7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita con DPCM 21/04/2011 per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nel seguito: Commissione Tecnica)

- 4.1.2.2. (in subordine) Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei
 - 4.1.2.3. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.2.4. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.3. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 1 (rif. Art.6, co.3 delle Ordinanze) che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.3.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;
 - 4.1.3.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.3.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.4. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3 che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.4.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica
 - 4.1.4.2. (in subordine) Comuni associati
 - 4.1.4.3. (in subordine) Comuni con maggiore a_g ;
- 4.1.5. Studi di MS3 nei comuni ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 che alla data della manifestazione d'interesse non abbiano consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 4.1.5.1. Comuni associati;
 - 4.1.5.2. (in subordine) Comuni con maggiore a_g .
- 4.2. A seguito di istruttoria sulle domande pervenute, l'Ufficio redige la **graduatoria** delle domande ammissibili a contributo – suddivisa nelle cinque parti derivanti dall'applicazione dei criteri specificati al punto 4.1 – e quella delle domande non ammissibili e dispone l'ammissione a contributo, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria, notificandola agli enti beneficiari.
- 4.3. I Comuni devono garantire un **cofinanziamento** pari ad almeno il 25% del costo dello studio in caso di richiesta di singolo Comune ovvero pari ad almeno il 15% del costo dello studio in caso di richiesta di Comuni associati.
- 4.4. Gli Enti beneficiari, **nei successivi 60 gg, affidano l'esecuzione** degli studi ammessi a contributo e ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio, unitamente al cronoprogramma delle attività.
- 4.5. **Conclusione delle attività:** gli studi di MS e analisi della CLE ammessi a contributo dovranno essere realizzati e trasmessi all'Ufficio nei successivi **240 gg per i singoli Comuni ovvero 300 gg per i Comuni associati**.
- 4.6. **Approvazione degli studi:** acquisita la validazione della Commissione Tecnica e l'attestazione da parte del beneficiario sui costi effettivamente sostenuti, l'Ufficio approva gli studi, certificandone la conformità agli *Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)* e *Linee Guida integrative* predisposti dalla Commissione Tecnica e, contestualmente, liquida il saldo.
- 4.7. La **liquidazione dei contributi** avverrà in due soluzioni:
 - 4.7.1. una **prima quota**, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata quale anticipazione sul totale spettante entro 90 gg dalla formale ammissione a contributo, nei limiti degli equilibri di bilancio, previa trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi e dell'impegno contabile del cofinanziamento;
 - 4.7.2. il **saldo** del contributo concesso sarà erogato, su richiesta del beneficiario, contestualmente all'approvazione dello studio da parte dell'Ufficio. Il saldo è pari alla differenza tra il contributo accordato (al netto delle economie eventualmente maturate) e la prima rata di acconto. Per l'erogazione del saldo, l'Ente dovrà fornire

l'attestazione della somma complessivamente spesa, comprensiva della quota coperta dal cofinanziamento. Entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del saldo, l'Ente trasmette le fatture quietanzate e tutti gli altri atti amministrativi e contabili comprovanti la spesa complessiva sostenuta.

- 4.8. La Commissione Tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi ammessi a contributo, trasmessi dalla Regione, che ne richiede l'esecuzione al Comune beneficiario entro i trenta giorni successivi alla richiesta (art. 5, co.6, OCDPC 780/2021);
- 4.9. Considerato che gli studi di MS e CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti beneficiari dovranno fornire all'Ufficio i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.
- 4.10. Gli studi dovranno essere realizzati secondo le procedure e i termini di attuazione indicati nel presente atto, in accordo con le modalità e i criteri previsti nel documento nazionale degli *Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS) e Linee Guida integrative* predisposte dalla Commissione Tecnica, scaricabili al seguente link:
www.centromicrozonazioneSismica.it/it/download/category/3-linee-guida.
- 4.11. In coerenza con quanto prescritto all'art.6, co.4, delle Ordinanze, nei comuni, municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di MS3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:
 - 4.11.1. *realizzazione degli studi prioritariamente nell'insediamento storico;*
 - 4.11.2. *completamento degli studi di MS1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;*
 - 4.11.3. *realizzazione degli studi di MS3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.*
- 4.12. I contributi per la realizzazione della sola CLE sono concessi anche senza cofinanziamento nella misura indicata nella tab.2 art.10 delle Ordinanze, in ragione della popolazione del comune.
- 4.13. Gli studi di microzonazione sismica dovranno essere redatti dalla figura professionale del geologo abilitato. Le analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) dovranno essere redatte dalla figura professionale dell'ingegnere abilitato o architetto abilitato.
- 4.14. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Ufficio eventuali economie finali maturate, che vanno ripartite proporzionalmente al contributo.
- 4.15. Il beneficiario si impegna a trasmettere all'Ufficio gli studi ammessi a contributo entro i termini specificati al punto 4.5, che possono essere prorogati solo al ricorrere di circostanze eccezionali da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga, che comunque non potrà essere concessa se incompatibile con i termini specificati all'art.19 delle Ordinanze.
- 4.16. Il beneficiario si impegna, altresì, a rispettare ogni altra prescrizione del disciplinare allegato alla manifestazione di interesse e a fornire, entro 30 giorni, ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività.

Penalizzazioni. Dal secondo al quinto inadempimento l'Ufficio applica, per ogni inadempimento, una **decurtazione del 10% del contributo** concesso, dandone notizia al beneficiario nel termine ordinario di 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento. Le decurtazioni sono applicate in occasione della liquidazione del saldo. Al sesto inadempimento, e in caso di revoca di cui all'art.19 delle Ordinanze, il beneficiario **decade dal contributo** e restituisce le somme ricevute.

4.17. Se si rendono disponibili risorse a seguito di economie, rinunce o decadenza, in tempi compatibili con quanto prescritto dall'art.19 delle Ordinanze, l'Ufficio procede allo scorrimento della graduatoria.

5. RECEPIMENTO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

5.1. Il Comune beneficiario si impegna a dare avvio al procedimento di approvazione della variante o aggiornamento del PUC e/o PUA, nel rispetto della L.R. 16/2004 s.m.i., emanando la deliberazione della Giunta comunale di adozione entro 12 mesi dalla notifica dell'approvazione degli studi oggetto di contributo. Qualora, al momento della concessione del contributo, il Comune non sia provvisto di PUC approvato, si impegna a dare avvio al procedimento di formazione di esso entro 18 mesi.

5.2. Gli studi MS1, CLE, MS1+CLE e MS3, approvati ai sensi del par.4.6 e per i quali sia decorso il termine di cui al par.5.1, sono sottoposti a controllo a campione, nella misura del 5%, per verificare il rispetto dell'adempimento ivi prescritto.

Penalizzazioni. In caso di mancato rispetto del termine di cui al par.5.1, l'Ufficio applica una **decurtazione del 30% del contributo** concesso, invitando il beneficiario a restituire detta somma e ad adempiere nei successivi sei mesi a quanto prescritto dallo stesso par.5.1. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario **decade dal contributo** e restituisce le somme ricevute.